

Trasparenza verso il cliente (L. n. 132/2025): come adeguare lettere d'incarico e mandati

di Luigi Ferrajoli

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la **Legge n. 132/2025**, recante: «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di **intelligenza artificiale***». La Legge n. 132/2025 **entra in vigore il 10 ottobre 2025** e si applica “in coerenza” con l’AI Act – Regolamento (UE) 2024/1689: quindi l’AI Act resta il quadro di riferimento e la legge appena varata, quale fonte nazionale, **si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024.

L'[art. 13, Legge n. 132/2025](#), contiene una **disciplina specifica in materia di professioni intellettuali**, stabilendo che «*L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo*». Con l'inserimento della locuzione «è finalizzato al solo esercizio» si è inteso esplicitare i **limiti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali**. La disposizione è diretta a rendere più chiari i limiti all'uso dei sistemi di IA in materia di professioni intellettuali, precisando che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è **finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale**.

L'[art. 13](#) limita alle **attività strumentali e di supporto** l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che **l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi** sia oggetto di **informativa ai clienti da parte dei professionisti** in esame. Più nel dettaglio, l'[art. 13](#) concerne l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti dall'[art. 2, comma 1, lett. a\)](#) – nelle professioni intellettuali. Peraltro, le definizioni di “**sistema di IA**” e “**modelli di IA**” rinviano direttamente all'AI Act.

Il [comma 1, dell'art. 13](#), limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei **sistemi di intelligenza artificiale** nelle professioni intellettuali e specifica che, nell'ambito di queste ultime, **l'attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera**. Nella Relazione illustrativa viene osservato che, in base al comma in esame, **il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente** rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto con riferimento al profilo della **qualità della**

prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo).

Il successivo [comma 2](#) dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano **comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo** (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente).

La novità di maggiore impatto immediato è l'obbligo per ogni professionista di **comunicare ai propri clienti "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati"**. La norma richiede che questa comunicazione avvenga con un *"linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo"*. Sebbene la legge non specifichi le modalità, deve ritenersi che sia necessaria una **comunicazione scritta, da inserire preferibilmente già nella lettera d'incarico o nel mandato professionale**. In concreto, ciò implica che la documentazione contrattuale dovrà includere specifiche informazioni, tra cui:

1. **se il professionista utilizzerà sistemi di AI** di ricerca, generativi o predittivi;
2. **la tipologia degli strumenti adottati e la loro provenienza** (interni o forniti da terzi);
3. **le misure di sicurezza** per garantire la riservatezza e la protezione dei dati del cliente;
4. la previsione che ogni elaborazione automatizzata sarà sempre **sottoposta a verifica e supervisione umana**.

Questa previsione si innesta su doveri già esistenti di **trasparenza, competenza e correttezza informativa**, sanciti, ad esempio, dal Codice deontologico forense e dai principi di lealtà professionale vigenti per le altre categorie ordinistiche.

La Legge n. 132/2025 **non modifica in alcun modo il principio cardine della responsabilità professionale**. Il professionista deve garantire correttezza, qualità e affidabilità. L'utilizzo di un sistema di AI **non attenua in alcun modo la responsabilità del professionista, che rimane l'unico garante del risultato finale**. Eventuali errori, imprecisioni o "allucinazioni" dell'algoritmo ricadono interamente **su chi firma l'atto o la consulenza**.

